

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

8° CORSO DI FORMAZIONE

in

**PSICOLOGIA GIURIDICA, PSICOPATOLOGIA
E PSICODIAGNOSTICA FORENSE**

**PSICOLOGO E MINORI STRANIERI
IN AMBITO PENITENZIARIO**

Tesina a cura di:

Dott.ssa Lucietta Amorosa

INDICE

Introduzione	1
I. Riferimenti normativi della psicologia penitenziaria minorile	3
<i>1. Formazione concettuale e normativa della Legge 354/75</i>	3
<i>2. D.P.R. 448/88: “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”</i>	6
<i>3. Il nuovo sistema penale minorile</i>	12
<i>3.1. L’utenza dell’Istituto Penale Minorile</i>	13
II. Minori stranieri e criminalità	16
<i>1. Le diverse categorie di minori stranieri</i>	16
<i>2. La tutela giuridica del minore straniero</i>	17
<i>3. I minori stranieri devianti</i>	19
<i>4. La giustizia e i minori stranieri</i>	23
<i>5. Carcere e minori stranieri</i>	26
III. Lo psicologo nell’attività di osservazione e trattamento	30
<i>1. Il minore straniero e i suoi referenti in carcere</i>	30
<i>2. Attività di osservazione e trattamento</i>	32

Conclusioni	40
Bibliografia	42
Sitografia	43

INTRODUZIONE

Il lavoro che verrà presentato di seguito si focalizza particolarmente sul fenomeno della criminalità nel contesto dei minori stranieri, i quali rappresentano una presenza significativa nel circuito penale, e sul ruolo dello psicologo in ambito penitenziario minorile.

Nel primo capitolo vengono descritti i principali riferimenti normativi della psicologia penitenziaria minorile:

- la Legge 354/75: mette in crisi il sistema sanzionatorio tradizionale, enfatizzando da un lato un sistema punitivo di tipo “utile”, ossia indirizzato al recupero del condannato e, dall’altro, prevede una serie di misure alternative alla pena, finalizzate a facilitare il reinserimento del detenuto nella società;

- il D.P.R. 448/88: regola il nuovo codice di procedura penale per i minorenni, il quale garantisce al minore non solo un giudice specializzato, ma anche un processo orientato non tanto verso l’accertamento del reato quanto piuttosto verso la persona, in quanto individuo in formazione, a cui va riconosciuto il diritto all’educazione, al sostegno e alla protezione.

Uno dei principi fondamentali del codice di procedura penale minorile è quello della residualità della detenzione, ossia una riduzione della permanenza in carcere del minore, privilegiando gli sconti di pena ed ogni intervento che porti il giovane fuori dal carcere, che, di fatto, persegue scopi opposti alla promozione e all’educazione del soggetto (passività, diminuzione dell’autostima, ecc...).

Tuttavia, le percentuali relative agli ingressi e alle presenze in carcere sono piuttosto alte. Infatti, nonostante le specificità del D.P.R. 448/88 confermino l’attenzione del legislatore a considerare la delicatezza della fase di crescita in cui il minore viene a collocarsi, è possibile evidenziarsi una certa disparità di trattamento ai danni dei soggetti appartenenti alle fasce più deprivate (in termini di risorse familiari ed ambientali), in particolare i minori stranieri, che finiscono per non godere dei benefici più costruttivi di cui la normativa dispone.

Dunque la sfida è proprio quella di pareggiare le opportunità, investendo risorse economiche, personali, di strutture, al fine di rendere l’interesse del minore un principio universale. E’ altrettanto importante pensare a misure che possano meglio adeguarsi alla peculiarità delle condizioni familiari, sociali e culturali dei minori stranieri.

Il primo capitolo si conclude con la spiegazione del nuovo sistema penale minorile e con la descrizione dell'utenza rappresentativa dell'Istituto Penale Minorile.

Il secondo capitolo si focalizza prevalentemente sui minori stranieri, la cui realtà appare drammatica, sia nei paesi di origine che in Italia, dove spesso giungono clandestinamente. Qui senza prospettiva alcuna vengono coinvolti facilmente dalle piccole e grandi organizzazioni criminali locali che li sfruttano per lavori in nero o per i loro traffici illeciti.

Sono soprattutto i minori stranieri che si imbattono nel nostro ordinamento giudiziario, venendo apertamente in contrasto con la società che li ospita. Si tratta di giovani che arrivano al processo penale con storie già deprivate alle loro spalle, che vivono in ambienti dediti al reato, che commettono illeciti in serie, magari non gravi se considerati isolatamente, ma che sono il segno di una loro difficoltà di vita.

L'ultimo capitolo è dedicato al ruolo dello psicologo nel contesto penitenziario minorile.

Lo psicologo interviene in due attività differenti: osservazione, relativa alla conoscenza del tipo di personalità del ragazzo, e trattamento che consiste nell'offrire al detenuto degli stimoli socializzanti, cioè si tratta di metterlo nelle condizioni di percepire ed utilizzare tali stimoli.

In un contesto di privazione come il carcere, il compito dello psicologo è quello di mantenere l'attenzione verso le potenzialità evolutive e restituire la dimensione motivazionale, umana, dando al comportamento del detenuto significato e possibilità di trasformazione.

CAPITOLO I

RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA PSICOLOGIA PENITENZIARIA MINORILE

1. Formazione concettuale e normativa della Legge 354/75.

La Legge n. 354 del 26 luglio 1975 in materia di “Ordinamento penitenziario ed esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” costituisce nel nostro sistema normativo una delle fonti di maggiore importanza per l’applicazione di misure detentive alternative alla pena e finalizzate ad un trattamento rieducativo del condannato.

Questa Legge, frutto di un lungo lavoro legislativo, diverse volte interrotto sia per motivi di carattere tecnico, sia per il continuo evolversi del dibattito in materia di politica penitenziaria, rappresenta una grande novità nell’ambito del diritto penitenziario, in quanto mette in evidenza la necessità di risocializzare il condannato attraverso un trattamento individualizzato, considerando la carcerazione come periodo di recupero e non solo come luogo di espiazione della colpa.

La Legge 354/75 risente dell’influenza delle cosiddette “regole minime” approvate nel Congresso di Difesa Sociale dell’ONU del 1955, all’interno delle quali si sottolineava il rispetto dei diritti umani del detenuto: quest’ultimo doveva venire fuori dal periodo detentivo rafforzato moralmente e socialmente, poiché solo in tal modo sarebbe stato in grado di reinserirsi, di provvedere a se stesso, vivendo nel rispetto della legge. Inoltre risente dei principi di rieducazione e di risocializzazione affermati nel 1973 dal Consiglio d’Europa.

Con l’entrata in vigore della Legge 354, pertanto, si è definito un corpus normativo ispirato ad una concezione della pena soprattutto rieducativa, a discapito dell’impostazione punitiva e difensiva predominante nell’ordinamento penitenziario precedente. Il detenuto, dunque, non è più considerato come un oggetto da custodire, ma come soggetto con una propria dignità da rispettare.

In sintesi i principi che la caratterizzano sono:

- **Individualizzazione del trattamento** (art. 13): il trattamento penitenziario deve tutelare la dignità e la personalità di coloro che sono privati della libertà, deve dunque adattarsi ai loro bisogni e ottenere il recupero del reo e il suo reinserimento nella vita sociale. Tutto ciò in conformità con quanto espresso nell'art. 27 della Costituzione, il quale dispone che le pene non possono consistere in un trattamento contrario al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (si parla quindi di “rieducazione della pena”).

Il trattamento individualizzato, con la sua specifica finalità di riabilitazione sociale, costituisce il focus di tutte le innovazioni prodotte dalla Legge del 1975.

Secondo Velotti (1961), “individualizzazione vuol dire adeguare la pena alla personalità socio-psichica dell'autore di reato”: si tratta, cioè, di individuare le cause del comportamento deviante e di definire le modalità di trattamento più adeguate per il recupero del detenuto, e che quindi ne permettano il suo reinserimento nella società.

- **Il lavoro**: tra i principali elementi del trattamento (istruzione, religione, lavoro, attività culturali, ricreative e sportive, contatti con il mondo esterno, rapporti con la famiglia) che la Legge 354/75 (art. 15) prende in considerazione, una particolare importanza viene attribuita al lavoro.

Il lavoro si muove in un'ottica rieducativa, di recupero e di reinserimento sociale del detenuto; inoltre viene reputato uno strumento efficace per attenuare i principali disagi della vita penitenziaria.

- **Misure alternative alla detenzione**: l'aspetto forse più innovativo della Legge 354/75, è costituito dalla possibilità di poter usufruire di nuovi istituti, come la semilibertà, la liberazione anticipata, l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, il lavoro all'esterno; inoltre sono presenti le misure premiali delle licenze e i permessi-premio. Si tratta di misure che tengono conto delle diversità tra i vari tipi di devianza.

Tutto questo rappresenta un passo in avanti, in quanto il legislatore, oltre ad aprire il carcere verso il mondo esterno, ha voluto responsabilizzare i detenuti ed ha previsto particolari benefici per coloro che dimostrano di partecipare all'opera di rieducazione (art. 54: liberazione anticipata) e che si distinguono per regolare condotta (art. 56: remissione del debito).

- **Giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale**: un'altra importante innovazione della Legge 354 è caratterizzata dall'ampliamento del principio di giurisdizionalità

dell'esecuzione della pena, attraverso nuovi compiti assegnati ai Magistrati di Sorveglianza e al Tribunale di Sorveglianza. Tale principio è orientato ad evitare che l'autorità giudiziaria si disinteressi delle sorti del condannato, lasciandolo in balia delle decisioni delle sole autorità carcerarie.

- **Istituzione degli esperti penitenziari** (art. 80): nella Legge 354 si delinea l'intervento di personale diverso da quello tradizionale (medico, cappellano, volontari); si assiste, quindi, all'ingresso negli istituti di équipe specialistiche (psicologi, criminologi, psichiatri, educatori, assistenti sociali), per rendere attuabile la "rieducazione del condannato". Tali operatori "vengono soprattutto impiegati in compiti di osservazione e trattamento dei detenuti, ai fini di sostegno della personalità e di coadiuvare nell'opera rieducativa, oltre che essenzialmente per esprimere un parere circa la concessione di misure alternative alla detenzione" (Serra, 1983).

L'articolo 80 accoglie quanto prescritto dalle regole O.N.U. del 1955, in cui si fa riferimento alla figura di "esperto" come elemento necessario per l'elaborazione di un efficace programma rieducativo del detenuto.

E' importante sottolineare che la legislazione italiana, già nel 1934, per il settore minorile, con la Legge 1404, che istituitiva e regolava il funzionamento del Tribunale per i Minorenni (suddividendone le competenze in penale, civile e amministrativa), prevedeva la creazione di centri di osservazione. Tali centri, secondo quanto stabilito nell'art. 8, avevano lo scopo di compiere l'esame scientifico del minorenne, definirne la personalità e indicare gli strumenti più adeguati al fine di assicurarne il recupero alla vita sociale. Tutto questo grazie ad un'équipe composta da medici, preparati in antropologia criminale, psichiatria, psicologia e pedagogia, e soprattutto da educatori. Successivamente, la Legge 28 giugno del 1955, sempre per il settore minorile, prevedeva nei centri di rieducazione la creazione obbligatoria di una commissione consultiva costituita dall'assistente sociale, uno psicologo, uno psichiatra e da eventuali altri esperti in materia di riadattamento sociale.

L'anno dopo, una nuova Legge (Legge 888/1956), riordinando gli stessi centri, stabiliva l'opportunità dell'esistenza di strutture, come istituti di osservazione, gabinetti medico-psico-pedagogici, uffici di servizio sociale, istituti medico-psico-pedagogici, dove chiamare ad operare esperti psicologi, criminologi, psichiatri, educatori ed assistenti sociali.

L'inserimento della figura dell'esperto nel contesto carcerario non costituisce quindi una novità in assoluto per la legislazione italiana, anche se la Legge 354/75 lo prevede per la prima volta nel settore degli adulti. Questa Legge, dunque, sintetizza tutti i punti emersi sulle esperienze che erano state effettuate presso gli Istituti minorili e che poi erano stati estesi al settore degli adulti.

Successivamente alla promulgazione della Legge 354/75 è entrato in vigore il regolamento di esecuzione, con D.P.R. 431/76, che ha specificato i dettami in essa contenuti, dando quindi operatività alle norme stabilite dalla Legge. Infine con il D.P.R. 230/2000 si è proceduto ad una revisione del regolamento di esecuzione, sia per aggiornare sul piano normativo il testo regolamentare vigente, sia per adeguare la normativa regolamentare penitenziaria ai documenti internazionali.

Il nuovo regolamento di esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario pone maggiore attenzione alla proiezione sociale del soggetto-detenuto, sottolineando un trattamento e un'esecuzione penale orientati sul versante extramurario. Ciò vuol dire intervenire maggiormente sulle relazioni personali e sociali del soggetto, al fine di favorirne il reinserimento sociale (Gianfrotta 1999, citato in Serra 2003).

Il nuovo modello organizzativo del penitenziario presenta importanti proposte innovative:

- a livello dirigenziale: il direttore è impegnato nel coordinare la complessiva amministrazione ed è responsabile dei risultati finali della qualità del servizio;
- a livello della sicurezza: viene introdotto il ruolo direttivo della Polizia Penitenziaria;
- settori professionali: si richiedono maggiori qualifiche e specializzazioni per gli operatori, che nelle differenti aree, assumono responsabilità e gestione nei confronti del direttore.

2. D.P.R. 448/88: “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”.

La normativa più innovativa per la tutela dei minori con problemi di devianza è il D.P.R. 448/88 (entrato poi in vigore il 24 ottobre del 1989), che regola il nuovo codice di procedura penale, il primo specifico per i minori nel nostro paese. La linea guida di riferimento di tale normativa si basa su due importanti documenti internazionali:

- 1) Le Regole minime delle Nazioni Unite per l'Amministrazione della Giustizia Minorile o Regole di Pechino, approvate nel novembre del 1985;
- 2) Raccomandazione n. 20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa circa le reazioni sociali della delinquenza minorile, approvata nel settembre del 1987.

All'interno di essi vengono ribaditi tre principi fondamentali, costituenti appunto la linea ideologica di riferimento della Legge 448/88:

- Il diritto del minore alle garanzie processuali;
- La riduzione al minimo dei rischi derivanti dal contatto con il sistema giudiziario e carcerario;
- La specializzazione degli operatori della giustizia minorile.

Questo nuovo strumento giuridico prevede il **principio della residualità della detenzione**, cioè riconosce la dannosità del carcere, nonché la sua inutilità ed inoltre considera la detenzione come un'esperienza non solo residuale ma addirittura eccezionale, in quanto prevede una serie di misure sostitutive alla struttura del carcere.

Secondo l'articolo 1 del D.P.R. 448/88, tutte le norme processuali devono essere applicate in maniera consona alla personalità e alle esigenze educative del minorenne. La Legge ha come obiettivo evitare che il contatto con il sistema giudiziario penale diventi un momento diseducativo o sia subito come un'incomprensibile violenza degli adulti. Inoltre secondo il nuovo codice, il giudice ha il dovere di spiegare al minore imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, cioè la Legge vuole che il minore si renda conto di quello che accade nel processo e del perché accade.

L'entrata in vigore della 448/88 diventa, quindi, la risposta necessaria al diritto del minorenne ad avere un proprio processo penale, che ha come scopo non solo l'accertamento del fatto e delle responsabilità del reo, ma anche la conoscenza, l'approfondimento della personalità del minore che violando una legge penale commette un reato. Il minore, dunque, viene considerato in grado di sostenere un processo, ma ancora di più viene posto ad assumere un ruolo attivo nel procedimento penale che lo riguarda; inoltre viene visto non più come oggetto da tutelare e proteggere, ma come soggetto titolare di bisogni e interessi.

Al minore vengono garantiti dei diritti come quello della **riservatezza** in sede di processo: infatti, nel processo minorile l'udienza non è pubblica, anche se il minorenne ultrasedicenne può scegliere, previa autorizzazione del giudice, di aprire l'accesso al pubblico durante l'udienza a suo carico (art. 32 della Legge 448/88). Inoltre, viene

garantita al minorenne autore di reato l'adeguata assistenza psicologica in ogni stato e grado del procedimento che lo riguarda; ciò al fine di rassicurarlo in un contesto dalle forti connotazioni ansiogene e aiutarlo a rendere comprensibile quanto il processo va definendo, nonché ogni eventuale decisione disposta dal giudice.

Dunque, è importante restituire al minore un senso rispetto a quanto gli sta accadendo e offrirgli un ruolo più costruttivo nel processo di elaborazione dell'esperienza che lo vede coinvolto. In quest'ottica l'orientamento non è quello di soffermarsi al passato ma di proiettarsi verso il futuro, valutando le risorse disponibili per un progetto educativo e di protezione che porti il minore fuori dal penale. Nel raggiungere tale obiettivo, il giudice, utilizzando gli strumenti che la normativa in materia gli offre, ridefinisce il suo ruolo di *super partes* e si relaziona con il minore ad un livello necessariamente più simmetrico.

Attraverso le sue stesse decisioni, l'Autorità Giudiziaria cerca di ridurre al minimo la sua presenza formale e attivando operatori specializzati (assistenti sociali, educatori e psicologi) dei Servizi Minorili della Giustizia, previsti dal Decreto Legislativo 272/89 recante le norme attuative della Legge 448/88, acquisisce elementi relativi alle risorse personali e di contesto del minore autore di reato, in modo da valutare per quest'ultimo la risposta penale più adatta. Ciò mette in evidenza che la risposta parte da un'analisi concreta delle risorse disponibili e corrisponde alle reali capacità del soggetto, in quanto un intervento non adeguatamente misurato potrebbe portare il minore a confrontarsi con un ulteriore fallimento, cristallizzando un'identità negativa deviante.

Mentre con la Legge 1404/1934 era obbligatorio l'arresto in flagranza di un minore (anche se la denuncia riguardava un reato di lieve entità), la Legge 448/88 stabilisce **facoltativo** l'arresto e solo per situazioni gravi prevede le misure cautelari, il più delle volte non detentive.

Il principio del minimalismo della risposta istituzionale risulta pregnante nella decisione da parte del giudice della risposta penale, ma diventa selettivo nei confronti di un'utenza più svantaggiata. Sembra, quindi, che a differenza delle fasce meno svantaggiate in termini di risorse familiari e ambientali, per quelle più svantaggiate, soprattutto per i minori stranieri e per i nomadi, la risposta penale (come si vedrà in maniera più dettagliata nel secondo capitolo) sia più contenitiva e istituzionale o comunque più confusa.

Il giudice, dunque, con il nuovo codice di procedura penale minorile, può prevedere, come alternativa alla custodia cautelare (attribuita solo in situazioni particolarmente

gravi e tenendo conto dell'esigenza di non interrompere nel minore i processi educativi in atto), l'applicazione delle **PRESCRIZIONI** (art. 20). Le prescrizioni riguardano attività di studio o di lavoro o comunque attività utili per l'educazione del minore, definendo in tal modo un progetto individualizzato, consono alle sue reali capacità e risorse sia personali che familiari. L'obiettivo delle prescrizioni è quello di attivare nel soggetto un processo di riesame critico dell'azione deviante, commessa alla luce del significato sociale e in relazione al sistema normativo che definisce quella specifica azione come illegale. Tale misura ha durata brevissima, tanto che perde efficacia dopo due mesi dal provvedimento che l'ha disposta (il giudice può rinnovarla per non più di una volta).

In caso di ripetute e gravi violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della **PERMANENZA IN CASA** (art. 21). Attraverso questo provvedimento (corrispondente agli arresti domiciliari stabiliti per i soggetti maggiorenni), il giudice prevede che il minore rimanga presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora; può anche proibirgli di comunicare con persone diverse da quelle che abitano con lui o che lo assistono.

Il giudice prescrive di non allontanarsi, potendo tuttavia stabilire delle deroghe a tale misura in rapporto alle esigenze e alle attività di studio e di lavoro per l'educazione del minore. Nell'applicare il provvedimento è importante valutare attentamente l'ambiente familiare in cui il soggetto vive, dato che spesso ricopre un ruolo pregnante nella costruzione del percorso deviante dello stesso.

Tra la permanenza in casa e l'istituzionalizzazione si pone come provvedimento il **COLLOCAMENTO IN COMUNITA'** (art. 22), che consiste nell'affidare il minore ad una comunità pubblica o autorizzata, con l'obbligo di non allontanarsi se non in presenza di specifiche prescrizioni riguardanti le attività utili. Tale misura potrebbe essere utilizzata per quei minori che presentano un nucleo familiare di appartenenza inadeguato.

Nel caso in cui i provvedimenti fino ad ora elencati risultino inadatti o nel caso in cui ci si trovi di fronte a delitti di particolare gravità, può essere applicata la **CUSTODIA CAUTELARE** (art. 23). Tale provvedimento rappresenta la misura più restrittiva della libertà personale e la sua applicazione è subordinata, come nel caso dei maggiorenni, ai criteri di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari. Infatti, il D.P.R. 448/88 stabilisce che il giudice disponga la custodia in carcere "solo per delitti di maggiore

gravità e sempre che sussistano gravi e inderogabili esigenze istruttorie o gravi esigenze di tutela della collettività”.

Uno degli aspetti più innovativi del D.P.R. 448/88 è rappresentato dall'introduzione della **diversion**, cioè depenalizzando il fatto (art. 27) e decriminalizzando l'autore del reato (art. 28) è possibile:

- Ridurre il contatto tra minore e sistema giudiziario;
- Decongestionare la giustizia, il carcere e i processi con una riduzione dei costi economici;
- Coinvolgere il minore con programmi sociali e di formazione opportunamente monitorati e sostenuti;
- Attivare in un percorso di mediazione la vittima e l'autore del reato attraverso attività conciliative tra le parti o di restituzione (reale o simbolica) del danno da parte del colpevole.

Nel D.P.R. 448/88, l'articolo 27, “**Proscioglimento per irrilevanza sociale del fatto**”, costituisce una forma di **diversion senza intervento** che viene applicata dal giudice nelle situazioni in cui l'atto posto in essere dal trasgressore non legittima un concreto allarme sociale, allontanando così il minore autore di reato dal circuito penale il più rapidamente possibile. L'ordinamento minorile non limita l'adozione del beneficio ad una particolare tipologia di reato, ma richiede che il fatto commesso sia di lieve entità e di scarsa consistenza e che non sia segno di un'antisocialità del suo autore.

L'aspetto innovativo ancora più rappresentativo del D.P.R. 448/88 è costituito dall'art. 28, “**Sospensione del processo e messa alla prova**”, come forma di **diversion con intervento**. In forza di tale istituto si può decidere di sospendere il processo e valutare la personalità del minore autore di reato al termine di un periodo di messa alla prova della durata da 1 ad un massimo di 3 anni. Durante tale periodo il minore resta affidato alla supervisione degli operatori dei servizi sociali, i quali articoleranno un progetto di intervento costruito a misura del minore e condiviso dallo stesso. Inoltre, i servizi sociali hanno il compito di aiutarlo e sostenerlo per tutto il percorso fino all'udienza di verifica finale, stabilita al termine del periodo di messa alla prova, nella quale verrà dichiarata l'estinzione del reato (se l'esito è positivo), o la ripresa del corso del processo penale a carico del minore (se l'esito è negativo).

La messa alla prova, che vede il minore impegnato in “prima linea”, può essere considerata in un'ottica di costruzionismo complesso, in cui il suo sistema di rete informale (famiglia, ambiente di vita, ecc..) e formale (istituzione, enti locali, ecc...)

sono attivamente coinvolti nella realizzazione del progetto, il quale comporta una riorganizzazione dello stile esistenziale del minore stesso. In tal modo, la messa alla prova può diventare un'esperienza pratica guidata che permette di migliorare l'autoefficacia e che consente di acquisire, anche grazie agli operatori dei servizi sociali, nuove strategie per interpretare in maniera diversa l'azione deviante.

Il minore autore di reato, dunque, viene ad occupare una posizione attiva, gli viene data fiducia, al fine di evitare la sanzione penale per merito proprio e non per benevolenza di altri e viene chiamato in prima persona a gestire il suo interesse e il suo futuro.

Un requisito fondamentale per la sua applicazione è che il minore si riconosca responsabile del reato, altrimenti non avrebbe senso l'impegno in un progetto in cui è protagonista positivo della sua vita.

La misura della messa alla prova può comprendere forme di mediazione tra la vittima e l'autore di reato; con l'inserimento di tali attività mediative si intende perseguire un doppio obiettivo:

- Rivalutazione della vittima che, non potendo costituirsi parte civile nel processo penale minorile, in tal modo ha la possibilità di esprimere le sue ragioni, i suoi vissuti ed incontrare e conoscere il suo aggressore;
- Responsabilizzazione del minore imputato che, confrontandosi con la vittima, viene "spinto" a riflettere sul suo agito e sulle conseguenze concrete del reato da lui commesso, predisponendosi positivamente verso attività che riguardano o la riconciliazione diretta con la parte lesa oppure attività simbolicamente riparative del danno commesso.

L'articolo 28, quindi, permette al minore autore di reato una più adeguata possibilità di allontanarsi rapidamente dal circuito penale, possibilità, che prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 448/88, si realizzava solo mediante forme paternalistiche come il **Perdono giudiziale** o forme deresponsabilizzanti come il proscioglimento per **Immaturità**.

Il **Perdono giudiziale** rappresenta una causa estintiva del reato che conferisce al giudice la facoltà di astenersi dal pronunciare una condanna o dal disporre il rinvio a giudizio nei confronti di un minore riconosciuto colpevole di un reato. Il giudice concede tale forma dopo aver verificato determinate condizioni e dopo aver valutato la volontà di un reale ravvedimento.

Per quanto riguarda il proscioglimento per **Immaturità**, significa considerare il minore non capace di intendere e di volere, cioè vuol dire per il soggetto non aver acquisito la maturità penale, non essere in grado di comprendere l'importanza trasgressiva del fatto

e quindi non avere la capacità di trarre significato da una risposta penale. Se riflettiamo sul fatto che per il minore l'azione trasgressiva ha una valenza comunicativa, adottando il proscioglimento per immaturità non viene decodificato il suo messaggio, ma si restituisce allo stesso un'immagine di soggetto infantile e irresponsabile.

3. Il nuovo sistema penale minorile.

In ambito minorile, come già detto, prima che entrasse in vigore il D.P.R. 448/88, il riferimento fondamentale è stata la Legge 1404/1934 istitutiva del Tribunale per i Minorenni, che individuava nei Centri di rieducazione (istituti di osservazione, case di rieducazione, ecc...), gli attori deputati alla rieducazione, al trattamento e alla prevenzione della delinquenza minorile.

I Centri di Rieducazione per i Minorenni (previsti dalla Legge 1404/1934), in seguito al Decreto Legislativo 272/89, recante le norme attuative della Legge 448/88, vengono denominati **Centri per la Giustizia Minorile (CGM)**, dipendenti dal Ministero di Giustizia, con competenza regionale e funzioni relative alla programmazione, alla verifica, al coordinamento dell'attività dei servizi, allo studio e alla documentazione in tema di prevenzione e trattamento della devianza minorile, ed infine con funzioni riguardanti la costruzione e la gestione dei rapporti con referenti esterni (Enti Locali, ASL, agenzie del territorio, ecc...)

I Servizi dei Centri per la Giustizia Minorile sono:

- I **Centri di Prima Accoglienza (CPA)**, destinati ad ospitare fino all'udienza di convalida i minorenni arrestati o fermati per un periodo massimo di 96 ore. Funzionano come una sorta di "filtro" rispetto alle misure cautelari e mettono in atto interventi di accoglienza e di sostegno del minore, orientati ad una prima valutazione della sua personalità e delle sue risorse;
- Gli **Istituti Penali per i Minorenni (IPM)**, assicurano l'applicazione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, fornendo nello stesso tempo sostegno e assistenza al minore e valutando la sua personalità e le sue risorse;
- Gli **Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM)**, forniscono assistenza e sostegno al minore autore di reato in ogni stato e grado del procedimento penale; inoltre si occupano della valutazione della personalità, di attività di studio, di ricerca e consulenza;

- Le **Comunità**, cioè strutture di accoglienza in cui convivono minori e operatori professionali che vigilano sul loro comportamento e agevolano i controlli di polizia eventualmente disposti dal giudice. Si tratta quindi di strutture destinate ad assicurare i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;
- Gli **Istituti di Semilibertà**, con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative, organizzati in modo da garantire ai minori un’integrazione con la comunità esterna;
- La **Scuola di Formazione del Personale** per i minorenni, che realizza interventi di programmazione e di verifica dei progetti formativi.

All’interno di questa nuova organizzazione gli Enti Locali hanno il compito:

- di gestire le comunità organizzate dal Ministero della Giustizia;
- di organizzare attività scolastiche, di formazione-lavoro e di tempo libero sul territorio per gli Istituti di Semilibertà;
- di attivare, organizzare e gestire, con il Centro per la Giustizia Minorile, i servizi polifunzionali diurni che accolgono minori sottoposti a misure cautelari, alternative e sostitutive e minori non sottoposti a provvedimenti penali;
- di coordinare le attività dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli Enti Locali;
- infine, sono chiamati in causa nei programmi di formazione e di aggiornamento organizzati dal Ministero della Giustizia e dalle Regioni.

3.1. L’utenza dell’Istituto Penale Minorile.

L’Istituto Penale per i Minorenni dovrebbe costituire, per effetto del D.P.R. 448/88 e del suo Decreto di attuazione (Decreto Legislativo 272/89), un servizio residuale all’interno del sistema più generale dei servizi e della politica del controllo istituzionale.

L’utenza dell’Istituto Penale Minorile si distingue in:

- **Minorenni**
- **Ultradiciottenni**

Tale distinzione acquista significatività in ragione delle diversità delle posizioni giuridiche prevalenti nelle due fasce di età e delle diverse esigenze di intervento presentate sul piano educativo.

L'utenza minorenni è rappresentata dai minori che generalmente arrivano all'esperienza detentiva per reati di particolare gravità, per un alto tasso di recidiva o per il mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle misure non detentive. Relativamente alla gravità dei reati, risulta allarmante, particolarmente nelle regioni meridionali, la contiguità dei minorenni con le organizzazioni criminali; invece, per quanto riguarda il fallimento di misure non detentive, sono evidenti le carenze di risorse personali e familiari dei minori, spesso aggravate dall'assunzione di sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda l'utenza ultradiciottenne, si presenta una diversa distribuzione sul territorio nazionale, con una presenza prevalente negli istituti meridionali; nella maggioranza dei casi si tratta di giovani in espiazione della pena. È importante sottolineare che appartenere ad una fascia di età più avanzata implica l'adozione di scelte trattamentali differenti, da un lato finalizzate a rispondere a bisogni specifici di tale utenza, dall'altro ad evitare l'insorgere di dinamiche di leadership negative. Ciò comporta l'esigenza di consolidare il modello organizzativo basato sui piccoli gruppi, al fine di regolare l'offerta delle attività formative alle diverse esigenze di ultradiciottenni e minorenni, consentendo nello stesso tempo un'attenta gestione della vita del gruppo.

Il principio della residualità della detenzione introdotto dal D.P.R. 448/88 ha rappresentato per l'Istituto Penale Minorile una riduzione numerica dell'utenza, ma nello stesso tempo ha attivato un meccanismo di selezione dei ragazzi che arrivano all'esperienza detentiva. Si tratta di minori che già hanno percorso in modo fallimentare l'iter alternativo alla detenzione o che ne restano esclusi sia per tipologia di reato, ad esempio i minori legati alla criminalità organizzata, sia per la mancanza di riferimenti anagrafici certi e di risorse personali o familiari, come nel caso dei minori stranieri (di cui si parlerà in maniera più dettagliata nel secondo capitolo).

Dunque si possono distinguere due tipologie particolari di minori in carcere:

➤ **I MINORI DELLA MAFIA E DELLA CAMORRA**: sono i minori radicati nell'area della criminalità organizzata e sono divisi in tre gruppi:

1. minori che appartengono, per vincolo di sangue, alla famiglia malavitoso;
2. minori legati alla famiglia malavitoso, dal vincolo di appartenenza, inseriti nel clan familiare nel quale si identificano condividendone gli obiettivi;
3. minori legati da vincoli di interesse che, pur non appartenendo al clan e non identificandosi con esso, operano nell'area dell'illegalità nel pieno rispetto

delle regole, che in quel quartiere la famiglia malavitosa ha stabilito al fine di salvaguardare i propri traffici.

- **I MINORI STRANIERI:** l'intensificarsi nello scenario internazionale dei fenomeni migratori, provenienti sia dal Terzo Mondo che dall'area dell'Est Europeo, ha fatto registrare in Italia la trasformazione, da dato occasionale a realtà stabile, della presenza numericamente consistente di immigrati extracomunitari, soprattutto in posizione di clandestinità.

Nella nostra società gli stranieri sono visibili e riconoscibili non tanto per la diversa sfumatura del colore della pelle, quanto per la povertà, che li rende diseguali nell'abbigliamento, nelle abitazioni, nelle condizioni economiche, lavorative e sanitarie, nell'esercizio dei diritti. La loro situazione di inferiorità giuridica e sociale ha come conseguenza che essi nella vita quotidiana facilmente diventino oggetto di discriminazioni e di odi razziali e che, come reazione difensiva, tendano a segregarsi in gruppi periferici.

Particolare importanza deve essere data alla condizione dei minori stranieri, infatti i rischi psicologici e fisici connessi all'emigrazione riguardano in modo particolare il minore che, arrivando in Italia, viene sradicato dal contesto di relazioni umane e di modelli sociali del suo paese. Egli perde progressivamente la sua cultura e non sente più quel sistema di controlli e regole che quella cultura rappresentava; nello stesso tempo, però, non recepisce ancora come proprie le leggi e la cultura del paese di accoglienza, né è in grado di integrarle. Nel nuovo contesto, in concomitanza con il difetto di controllo sociale, si verifica la perdita del ruolo educativo della famiglia e nel minore si realizza un forte conflitto con le figure adulte di riferimento che restano legate alla cultura tradizionale.

Il minore straniero dunque viene trovarsi in una situazione di anomia, al di fuori dei sistemi di tutela e di sicurezza, sia collettivi che familiari; contemporaneamente entra a far parte in Italia dello strato sociale ed economico più basso, anche se di fronte a sé ha dei modelli di consumismo che esercitano su di lui una forte attrazione.

La mancanza di stimoli familiari, le problematiche legate alla lingua, allo stile di comunicazione, la precarietà della situazione abitativa, l'insuccesso scolastico, sono tutti fattori che possono facilitare i fenomeni di disadattamento e di devianza. Infatti, molto spesso la loro carriera "delinquenziale" trova origine proprio dalla condizione di marginalità in cui si trovano nel nostro paese.

CAPITOLO II

MINORI STRANIERI E CRIMINALITA'

1. Le diverse categorie di minori stranieri.

I minori stranieri, a seconda della situazione sociale e familiare in cui si trovano, possono essere distinti in alcune categorie. Innanzitutto è opportuno fare una prima distinzione tra minori in situazione regolare, quindi non problematica, e minori in situazione irregolare o a rischio.

I minori stranieri in situazione non problematica sono:

- i minori che si trovano legittimamente in Italia insieme alla loro famiglia;
- i minori introdotti in Italia a scopo di adozione;
- i minori che si trovano temporaneamente in Italia a scopo di turismo o di istruzione.

Invece, i minori stranieri in situazione irregolare o di rischio sono:

- i minori che si trovano in stato di abbandono, a prescindere dalla legittimità o meno del loro ingresso e soggiorno in Italia;
- i minori sottoposti a procedimento penale;
- i minori entrati clandestinamente e privi del permesso di soggiorno.

All'interno dell'ultima categoria è possibile distinguere ulteriormente i minori che si trovano in Italia con la loro famiglia o comunque con una persona che ne abbia la rappresentanza legale o la responsabilità, in base a titolo riconosciuto valido dalla legislazione italiana, e quelli che sono privi del loro ambiente familiare e dei quali nessuno ha la rappresentanza legale o la responsabilità. Si tratta in quest'ultimo caso di "minori stranieri non accompagnati".

Quando si parla di "minori stranieri non accompagnati" si fa riferimento (in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, DPCM 535/99) ai minori non aventi cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili. Oltre ai minori completamente soli, rientrano in questa definizione anche i minori che vivono con adulti diversi dai genitori, che non ne siano tutori o affidatari in

base a un provvedimento formale, perché questi minori risultano privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana.

Per tutelare la protezione di minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato, l'articolo 33 del Decreto Legislativo 286/98 ha istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri un organismo interministeriale: il Comitato per i Minori Stranieri, composto da rappresentanti di tutte le amministrazioni (Affari Esteri, Giustizia, Solidarietà Sociale, Ministero dell'Interno, enti locali), con competenze in materia di minori stranieri.

Tale Comitato ha competenza sulla vigilanza del rispetto e dell'esercizio dei diritti dei minori ospiti temporaneamente nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza e dei minori non accompagnati presenti sul territorio. Il minore straniero che si trova sul territorio dello Stato da solo deve, dunque, essere segnalato al Comitato per i Minori Stranieri e sussiste l'obbligo di segnalazione da parte dei pubblici ufficiali, degli incaricati di pubblico servizio, degli enti che svolgono particolarmente attività sanitaria e di assistenza.

Inoltre, i minori stranieri non accompagnati, rientrando nella categoria più generale di minori in stato di abbandono, devono essere segnalati alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni per i provvedimenti di affidamento, cioè per avviare l'eventuale procedura di adozione (al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono, si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza).

Il Comitato per i Minori Stranieri promuove la ricerca dei familiari dei minori non accompagnati, servendosi della collaborazione di organismi nazionali e internazionali e può disporre (ove possibile) il rimpatrio assistito per il ricongiungimento con la propria famiglia.

2. La tutela giuridica del minore straniero.

Tra i principali riferimenti normativi che vengono applicati per l'analisi della condizione giuridica dei minori stranieri, è necessario citare innanzitutto la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, resa esecutiva in Italia con la Legge 176/91. In particolare vanno ricordati i seguenti articoli:

- **Art. 2** (principio di non discriminazione): prevede l'impegno degli Stati a rispettare e a garantire i diritti e i doveri universali nei confronti di ogni minore, indipendentemente dall'origine nazionale, etnica o sociale;
- **Art. 10**: stabilisce che ogni richiesta presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sia considerata con umanità e diligenza. Inoltre, è importante controllare che la presentazione di tale richiesta non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari;
- **Art. 20**: prevede l'obbligo degli Stati di assicurare protezione al fanciullo che si trovi in condizione di assenza di cure familiari. Tale protezione può concretizzarsi attraverso il collocamento in un istituto adeguato per l'infanzia, la sistemazione in una famiglia, ecc...;
- **Art. 22**: prevede la protezione umanitaria per il minore che cerchi di ottenere lo statuto di rifugiato e stabilisce anche l'impegno degli Stati a collaborare per la sua protezione, per ricercare i genitori o altri familiari e ottenere le informazioni necessarie per il ricongiungimento alla sua famiglia. Se i genitori o altri familiari sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa (secondo i principi espressi nella Convenzione), la stessa protezione di quella di ogni altro minore, definitivamente o temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Le norme Costituzionali riferibili sono quelle in generale di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza (art. 30-31) e del riconoscimento di pari dignità di tutti i soggetti indipendentemente dalle differenze di sesso, lingua, religione, ecc... (art. 2-3). L'articolo 10, inoltre, espressamente riferito allo straniero, stabilisce che la sua condizione sia regolata in conformità ai trattati internazionali.

Un quadro completo della normativa di tutela del minore straniero comporta il richiamo, oltre ai principi generali sanciti, all'art. 343 del codice civile che prevede la tutela nei casi in cui il minore si trovi privato della potestà genitoriale o per altre cause, nonché alla normativa sull'affidamento e l'adozione (Legge 184/83 e successive modificazioni che costituiscono gli strumenti privilegiati di protezione del fanciullo temporaneamente o definitivamente privo di riferimenti familiari, attraverso il suo reinserimento in un ambiente di cura familiare).

Tra i riferimenti normativi che si applicano al minore straniero, si ricordano anche le Convenzioni Internazionali in materia di protezione di minori (Aja 5 ottobre 1961) e

sulle modalità per il rimpatrio dei minori (Aja 28 maggio 1970), nonché quelle in materia di sottrazione internazionale (Aja 25 ottobre 1980), laddove il pregiudizio del minore derivi dalla contesa da parte di genitori di nazionalità diversa.

E' importante, inoltre, ricordare il Testo Unico sull'immigrazione (emanato con Decreto Legislativo 286/98), che prevede disposizioni volte a promuovere l'integrazione sociale, culturale e a favorire un sano ed armonico sviluppo psicofisico del minore straniero presente sul territorio. In particolare vanno citati: l'articolo 35 riguardante la tutela della salute del minore straniero; l'articolo 38 che stabilisce l'obbligo di istruzione per tutti i minori stranieri e il diritto ad un'educazione interculturale; l'articolo 42 invece prevede la diffusione di informazioni utili al positivo inserimento degli stranieri nella società (la conoscenza, la valorizzazione delle espressioni culturali, sociali, religiose degli stranieri, ecc...)

E' previsto, inoltre, che gli uffici pubblici e privati che abbiano rapporti abituali con gli stranieri organizzino per i propri operatori corsi di formazione ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e realizzino convenzioni con associazioni (regolarmente registrate ai sensi del Testo Unico), per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri come mediatori interculturali.

3. I minori stranieri devianti.

I minori stranieri che intraprendono percorsi devianti rappresentano un fenomeno di crescente rilevanza, a causa sia dell'incremento generale della popolazione straniera, sia di fattori specifici legati ai processi migratori e al loro strutturarsi intorno a percorsi di illegalità.

Tali fattori interagiscono, in riferimento a soggetti minorenni, con le problematiche legate alla crescita che, per quanto alcune culture possano marcare in misura minore l'età di passaggio dell'adolescenza, "complicano" i processi di costruzione identitaria con quelli di integrazione culturale e sociale.

Dunque i molteplici fattori di rischio sono riconducibili alla situazione del paese di origine, dal punto di vista della destabilizzazione del sistema politico, del dissesto del sistema economico e del conseguente livello di disgregazione sociale. Tali fattori influenzano direttamente le catene migratorie dal paese di origine a quello di approdo e

l'esposizione a reti delinquenziali che si alimentano a loro volta di questi flussi e movimenti.

La possibilità di realizzazione delle aspettative e dei progetti di miglioramento delle condizioni di vita, le esperienze lavorative al limite dello sfruttamento, le esperienze scolastiche assenti o discontinue, possono rendere più attraenti i modelli di comportamento e gli stili di vita dei gruppi devianti, che spesso sono offerti da una rete gestita da un gruppo di connazionali presenti in Italia.

Le esperienze sono comunque molto diverse, infatti non sempre si tratta di ragazzi inseriti in reti delinquenziali già dal proprio paese di origine, ma sicuramente sono ragazzi che, nella maggioranza dei casi, anche se all'interno di nuclei familiari migranti, vivono esperienze di disorientamento che li rende particolarmente vulnerabili.

Le denunce a carico dei minorenni stranieri sono circa un terzo di quelle a carico degli italiani, ma il numero degli stranieri arrestati è quasi pari a quello degli italiani, probabilmente perché la legislazione prevede misure alternative al carcere più facilmente applicabili ad un minore italiano che ad un minore straniero (che, come già detto nel primo capitolo e come si ricorderà in seguito, rappresenta una fascia più svantaggiata in termini di risorse familiari ed ambientali). Si tratta di una disparità di trattamento che spesso i giudici minorili sottolineano come "obbligata", sicuramente non dovuta a comportamenti discriminatori provenienti dall'Autorità Giudiziaria minorile, ma determinata da cause oggettive e soggettive, cioè riferite alla condizione personale e sociale del minore straniero, che rendono difficilmente applicabili percorsi giudiziari di fuoriuscita dal circuito penale di cui, invece, riescono a beneficiare i minori italiani.

Se consideriamo alcuni dati statistici (relativi ai minorenni stranieri denunciati alle Procure nel 2004), si può notare che gli stranieri al di sotto dei 14 anni risultano numericamente inferiori rispetto agli italiani (60% italiani e 40% stranieri). La fascia di età maggiormente rappresentata è quella dei 16-17 anni: questo è un dato molto importante, in quanto fino alla metà degli anni 90 circa la metà delle denunce a carico degli stranieri era riconducibile a preadolescenti con meno di 14 anni e per lo più appartenenti alla cultura nomade (Belotti e coll., 2006).

La concentrazione nelle fasce di età più alte potrebbe essere indicativa di una minore strumentalizzazione da parte degli adulti e di una più autonoma scelta dell'attività deviante come surrogato di quella lavorativa. Per molti minori stranieri la scelta della carriera "delinquenziale" è legata a esigenze di sopravvivenza nel paese in cui sono

giunti, con progetti di miglioramento delle condizioni di vita di estrema povertà ed emarginazione per sé stessi ma anche per le proprie famiglie rimaste nel paese di origine. Spesso l'unica alternativa per questi ragazzi è quella di essere reclutati nelle reti di criminalità gestite dai propri connazionali.

Per quanto riguarda la composizione di genere della criminalità minorile straniera, dalle statistiche (riferite agli anni 2001-2004) si evidenzia che, rispetto agli inizi degli anni 90, in cui più della metà delle denunce nei confronti di stranieri era costituita da denunce contro minorenni nomadi femmine, la situazione è cambiata nel senso di una netta prevalenza della componente maschile sul totale degli stranieri. Le femmine sono rappresentate in maniera significativa solo all'interno di alcune nazionalità contigue all'etnia nomade, all'interno della quale le donne hanno un ruolo rilevante nei reati contro il patrimonio. Invece, relativamente ai Paesi di cultura musulmana (ad esempio il Marocco, ma anche alcune etnie dei Paesi dell'Est), le donne sono fortemente limitate nella possibilità di autodeterminarsi e ciò riduce la probabilità di emigrare all'estero, se non all'interno di reti di sfruttamento della prostituzione che rendono le ragazze maggiormente esposte a diventare "vittime" di reato, piuttosto che "autrici".

La devianza dei minori stranieri vede coinvolti particolarmente i nomadi slavi, i minori provenienti dall'Albania e dal Nord-Africa.

Per quanto riguarda il minore zingaro, all'interno della sua struttura sociale, rappresenta l'anello debole e quindi potenzialmente più a rischio. Nel momento in cui viola la legge, diventa oltre che deviante anche criminale; è importante però considerare i riferimenti culturali. Quando uno zingaro deruba un non zingaro è deviante e criminale per la legge italiana, ma non per la sua, che non considera rilevante il rubare ai "gagi" (termine utilizzato dagli zingari per indicare coloro che non appartengono al loro mondo). Se invece deruba un altro zingaro è deviante e criminale sia per la nostra società che per quella di appartenenza, che non ammette il furto tra i suoi componenti.

I reati di cui i minori zingari sono maggiormente accusati sono quelli contro il patrimonio, come il furto, il borseggio e piuttosto diffuse sono anche le attività di accattonaggio. Le rapine e i reati contro la persona sono più rari, così come sono sporadici i reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti.

Sia nell'accattonaggio che nei furti, sembra rilevarsi in modo cospicuo l'utilizzo di donne incinte, in quanto le famiglie sono convinte che esse riescano a produrre, in virtù della loro condizione, un maggiore profitto e una maggiore clemenza nell'atteggiamento

delle forze dell'ordine e delle autorità giudiziarie. Tra i minori arrestati si nota un alto tasso di recidivismo a testimonianza di una singolare visione del reato e della punizione. Il minore zingaro, vivendo all'interno di una struttura sociale indebolita, non trova in essa un efficace punto di riferimento per costruire la propria identità sociale e si rivolge perciò al mondo esterno. In tal modo si viene a creare la tipica situazione (già delineata nel capitolo precedente) che accompagna il fenomeno dell'immigrazione: quando si perdono i punti di riferimento e le regole della cultura di provenienza, senza avere ancora acquisito le regole del nuovo gruppo, il minore rischia di diventare un autoemarginato nella propria società, continuando nello stesso tempo ad essere emarginato dalla società esterna.

Per quanto riguarda invece i minori albanesi giungono solitamente in Italia da soli, senza famiglia, attraverso organizzazioni criminali clandestine che ne favoriscono l'arrivo e che, spesso, permettono anche il successivo inserimento nell'attività criminale, secondo diversi livelli di coinvolgimento, dall'accattonaggio alla rapina, allo sfruttamento nella prostituzione. Può anche accadere che il minore albanese sia accompagnato da un parente adulto, definito genericamente come "zio", che gestisce il suo sfruttamento, avviando il ragazzo all'accattonaggio o utilizzandolo per furti di diverso tipo. Si può dire, dunque, che i minori albanesi sono spesso coinvolti in reati molto gravi, proprio perché la criminalità minorile albanese è legata alla criminalità adulta.

La presenza dei minori albanesi sul territorio italiano ha comportato notevoli difficoltà in relazione alle misure e agli interventi da realizzare, sia da un punto di vista sociale che giudiziario. Sembra che, per diversi fattori problematici, le tradizionali forme di risposta previste dall'ordinamento giudiziario minorile siano difficilmente praticabili, soprattutto perché i minorenni albanesi non mostrano un'adeguata disponibilità a collaborare con gli operatori, presentando una difficoltà di relazione che si manifesta in atteggiamenti di ribellione, nel tentativo di strumentalizzare a proprio favore l'intervento degli assistenti sociali, nel rifiuto delle misure alternative al carcere e in ripetuti tentativi di fuga dalle strutture della giustizia minorile.

Un'altra componente significativa di minori stranieri che delinquono è rappresentata dai nord-africani, per la maggior parte marocchini e tunisini, imputati prevalentemente per spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro la proprietà o ambulante irregolare e la loro presenza è segnalata soprattutto nelle aree centro-settentrionali dell'Italia.

L'arrivo in Italia di questi minori può essere spiegato non solo facendo riferimento a fattori strutturali interni ai paesi di provenienza, ma anche da un cambiamento delle autorità marocchine e tunisine, che fino al 1987 avevano sempre impedito il rilascio del passaporto e l'uscita dal paese dei minorenni, particolarmente se privi di accompagnamento. Attualmente i minori nord-africani segnalati dalle autorità giudiziarie e sottoposti a provvedimenti penali, sono adolescenti soli, privi di documentazione regolare, senza famiglia, oppure in compagnia di un adulto di cui viene segnalata la presenza dagli stessi ragazzi, ma che solitamente vive in un'altra città.

Dai racconti dei ragazzi, l'adulto viene di solito definito (anche in questo caso) come "zio", sebbene l'assenza di documentazione regolare non permette l'accertamento del legame di parentela. Inoltre la stessa età dei ragazzi fermati, spesso è desunta mediante visite mediche, poiché tutti i ragazzi dichiarano di essere minorenni, al fine di poter usufruire dei benefici concessi dalla legge. Non tutti i minorenni nord-africani coinvolti in fenomeni di devianza arrivano in Italia con un preciso progetto di inserimento nella criminalità organizzata. A tal proposito è possibile distinguere i casi nei quali l'arrivo del minore è stato organizzato da gruppi di adulti, quasi sempre connazionali che si occupano dell'inserimento nell'attività criminale, da altri percorsi migratori, nei quali il ragazzo arriva da solo in Italia e, dopo un certo periodo di permanenza (durante il quale si impegna a lavorare onestamente), si inserisce successivamente o viene fatto inserire nel racket della droga o dei furti.

Non sempre le Autorità di Polizia e la Magistratura riescono a determinare con chiarezza la struttura organizzativa delle reti criminali che gestiscono la manovalanza immigrata minorenni.

4. La giustizia e i minori stranieri.

Nella giustizia penale minorile i ragazzi stranieri hanno un impatto molto più duro con le risposte processuali sanzionatorie rispetto ai ragazzi italiani. A parità di reati, i minori stranieri sono più spesso condannati, ottengono con una maggiore frequenza misure cautelari detentive, restano per un tempo più lungo in carcere, mentre più raramente (come già detto) sono destinatari di misure alternative alla detenzione.

Le condizioni di vita dei minori stranieri sono diverse rispetto a quelle degli italiani, in particolare da un punto di vista delle relazioni con la famiglia e la comunità territoriale, pertanto gli interventi dell'apparato socio-giudiziario sono inevitabilmente differenti.

In primo luogo, per motivi economici i ragazzi stranieri non possono quasi mai assicurarsi un difensore di fiducia e devono quindi ricorrere a difensori d'ufficio, dato che ostacoli formali e sostanziali rendono difficoltoso accedere al gratuito patrocinio. Inoltre subiscono le conseguenze derivanti dalle difficoltà linguistiche, di comunicazione e di scarsa conoscenza del sistema giuridico italiano. Infatti, nei confronti degli stranieri provenienti dai paesi poveri, (come accade spesso anche per altri soggetti deboli), l'istituzione giudicante mostra un livello di attenzione minore rispetto a quello che viene garantito a chi, per status, benessere economico e posizione sociale, abbia strumenti di tutela da attivare in caso di errori giudiziari o di chiara violazione delle garanzie di difesa (www.altrodiritto.unifi.it).

A parità di imputazione o di condanna la permanenza in carcere degli stranieri è mediamente più lunga di quella degli italiani, sia in fase di custodia cautelare, che dopo l'eventuale sentenza. Questa differenza potrebbe essere ricondotta al fatto che spesso i minori stranieri non hanno un domicilio certificato per poter usufruire di misure alternative alla detenzione.

Secondo De Leo (1990), la discriminazione nel trattamento degli stranieri può essere il risultato anche di un paradossale egualitarismo, cioè si tende ad attribuire ad essi lo stesso tipo di risposta dato ai minori italiani, non considerando le particolarità relative alle loro condizioni di vita, alla loro identità etnica e alla loro cultura. Ciò potrebbe essere dovuto all'incapacità dei servizi preposti di adattare i progetti educativi alle caratteristiche degli utenti.

L'inadeguatezza delle risposte nei confronti dei minorenni stranieri sottoposti a provvedimenti penali si esprime sotto diverse forme.

Un primo tipo di fattori problematici consiste nel fatto che l'assenza di un'abitazione, di una famiglia e di una rete di riferimento stabile nel territorio, rendono complicata la realizzazione di un programma partecipato di reinserimento sociale del minore. Ad esempio, la difficile reperibilità dei ragazzi, dopo l'uscita dal CPA, dovuta alla mancanza di domicilio fisso e all'estrema mobilità degli stessi sul territorio, rende particolarmente faticoso il lavoro degli operatori.

Rendono ulteriormente complicato tale quadro le difficoltà riscontrate nel rapporto con le autorità consolari e le ambasciate dei paesi d'origine dei ragazzi stranieri autori di reato.

Si riscontra, infatti, la scarsa collaborazione da parte di tali autorità, che difficilmente riconoscono la propria responsabilità per i minori sottoposti a procedimento penale, anche allo scopo di portare a termine dei rimpatri assistiti (nel caso in cui siano presenti le necessarie condizioni). Può altresì accadere che gli ostacoli alla presa in carico dell'utenza straniera siano dovuti all'atteggiamento scarsamente collaborativo dei ragazzi di fronte all'intervento degli assistenti sociali e delle strutture della giustizia minorile.

In molti casi i ragazzi, la maggior parte dei quali in posizione irregolare in Italia, diffidano dell'intervento degli assistenti sociali e delle strutture giudiziarie, poiché temono l'espulsione e il rientro nel paese di origine. In altri casi, invece, con un atteggiamento opposto, i minori cercano di strumentalizzare a proprio favore l'intervento sociale, con l'obiettivo di beneficiare delle opportunità alternative al carcere. In questa prospettiva, l'adesione a progetti di messa alla prova o la partecipazione ai trattamenti di rieducazione si rivela spesso di carattere puramente formale, cioè finalizzata ad ottenere benefici personali, come ad esempio la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno alla fine del percorso rieducativo.

E' importante evidenziare che i risultati non sono sempre negativi: infatti, una volta instaurato un rapporto di fiducia tra le istituzioni e i minori stranieri e soddisfatte alcune esigenze prioritarie (prima di tutte quella economica), non è impossibile raggiungere un buon livello di collaborazione, realizzando così esperienze positive di reinserimento sociale.

Appare dunque evidente che, fino a quando non sarà possibile cambiare le condizioni oggettive di vita e di lavoro degli stranieri in Italia, in modo particolare delle famiglie e dei soggetti "deboli", la loro emarginazione economica, sociale, culturale, comporterà atteggiamenti di devianza delle nuove generazioni, le più esposte al conflitto tra la propria identità e le aspettative di inserimento della comunità di appartenenza nel nostro sistema istituzionale.

5. Carcere e minori stranieri.

Nell'ambito del contesto detentivo minorile, l'accoglienza è la fase in cui vengono accolti tutti i minori provenienti dall'esterno, cioè sia i minori transitati dal CPA, sia i minori provenienti dalla libertà ed arrestati per l'esecuzione di pene diventate definitive, sia i minori provenienti da altri istituti e servizi.

La fase dell'accoglienza risponde all'esigenza di costruire un impatto non eccessivamente duro con il contesto carcerario ed è un momento di contrattazione educativa e di negoziazione di spazi che reciprocamente si è disposti a concedere, di definizione di ruoli e di stili relazionali. E' un momento molto importante soprattutto per gli stranieri che rappresentano una fascia sociale portatrice di insicurezza e verso la quale si sono concentrate le politiche di controllo sociale.

Questa fase acquista significato se viene vissuta come un processo di empowerment, un processo in grado di rendere autonomo il minore straniero sin dalle prime fasi della detenzione. Inoltre, se attuata dando particolare attenzione alle diversità culturali e, come già detto, fin dalle prime fasi di ingresso del minore in istituto, può prevenire situazioni di disagio emotivo e cognitivo, dinamiche di aggressione o di rifiuto.

Proporre un'attività di accoglienza secondo questa prospettiva, vuol dire, oltre che raggiungere un buon rapporto con i minori detenuti, anche proporre ad essi una collocazione attiva e stimolare gli operatori a mettere in discussione il proprio compito, non più segnato da un mandato istituzionale, ma contraddistinto da un nuovo stile comunicativo ed interattivo.

L'ingresso in carcere può essere una delle fasi più traumatiche del rapporto tra la persona in fase di trasformazione e privata della libertà e l'istituzione nella quale viene inserita.

Le procedure che seguono l'arrivo nella struttura penale si svolgono attraverso una sequenza di fasi che esprimono un processo di spersonalizzazione progressivo: immatricolazione, perquisizione, privazione degli oggetti personali.

La detenzione si può configurare come punizione, cioè come informazione forte che indica un limite oltre il quale esiste un pericolo, ma designa anche un territorio nel quale è possibile muoversi. Occorre quindi, mediare tra la funzione di contenimento e il processo evolutivo della sfera personale dell'adolescente. Tale mediazione dipende soprattutto dal modo in cui l'Istituto Penale Minorile gestisce e organizza la propria funzione.

Per quanto riguarda gli stranieri, in passato si riteneva che le difficoltà legate alla comprensione della lingua non consentivano di conoscere il loro vissuto interiore; inoltre, le differenze culturali richiedevano tempo per essere orientate in senso educativo.

Attualmente questi aspetti sono meno influenti: la visione del minore identificato come soggetto portatore di carenze, di barriere culturali insormontabili interagisce con la capacità degli operatori di riconoscere le differenze nella relazione comunicativa con lo straniero.

In questa prospettiva il percorso previsto per i minori italiani in carcere può essere applicato efficacemente anche ai minori stranieri; è importante però costruire percorsi rieducativi congeniali alla diversità di situazioni dei minori stranieri e creare opportunità di integrazione per i soggetti svantaggiati.

La legislazione italiana in materia di processo penale minorile è all'avanguardia rispetto a quella di molti altri paesi e, in questa direzione, lo sforzo per promuovere e realizzare progetti rieducativi in favore di minori è uno degli obiettivi primari del Dipartimento Giustizia Minorile.

La necessità di formulare un progetto educativo per e con i minori, sollecita gli operatori nella loro capacità di definire le situazioni che incontrano, individuare le ipotesi di comprensione, prefigurare percorsi di intervento, valutare il lavoro in un'ottica orientata al riscontro dei risultati ottenuti. Tale progetto deve essere accettato dal minore e soprattutto deve essere adeguato alle capacità del ragazzo, in quanto un progetto distante dalle sue reali potenzialità potrebbe alimentare processi di auto e di etero svalutazione e favorire ulteriori atti trasgressivi come reazioni al disagio vissuto dallo stesso. Il progetto deve contenere anche modalità di coinvolgimento del nucleo familiare, esigendo, da parte sua, la condivisione degli obiettivi educativi.

Le particolarità derivanti dalle differenze culturali, le problematiche legate alla lingua, allo stile di comunicazione, la scarsa chiarezza iniziale dei ruoli istituzionali, rappresentano le difficoltà più rilevanti che si riscontrano nei programmi rieducativi realizzati con i minori stranieri. Si tratta di ostacoli comunque superabili e che comportano la necessità di operare degli adattamenti, come la presenza di un mediatore linguistico-culturale.

A tal proposito si può ricordare la circolare sulle linee-guida prodotte dal Dipartimento Giustizia Minorile sull'attività di mediazione culturale nei Servizi Minorili della Giustizia: *Linee guida sull'attività di mediazione culturale nei Servizi Minorili della*

Giustizia (n. 6 del 23 marzo 2002). Tale circolare risponde al progressivo aumento dell'utenza straniera nei servizi e alle conseguenti esigenze di entrare in un contatto più diretto con la specificità del minore straniero. Introduce la figura del mediatore culturale che ha il compito di partecipare ai diversi momenti della vita istituzionale, facilitando la comunicazione tra minore e operatore.

La mediazione culturale è distinta in mediazione culturale diretta e indiretta.

Si definisce mediazione culturale diretta l'attività interculturale svolta nei confronti del minore, cioè il mediatore affianca l'operatore titolare del caso, svolgendo una funzione di facilitazione degli interventi psico-educativi, al fine di predisporre un programma educativo che sia adatto alle esigenze e alle risorse del ragazzo. Tale attività di facilitazione deve essere attuata dal mediatore culturale nei confronti di tutti gli operatori della Giustizia Minorile a contatto con il minore.

La mediazione culturale indiretta, invece, è l'attività deputata a costruire interventi di tipo educativo interculturale che coinvolgono i minori sottoposti a procedimento penale e i diversi operatori.

La figura del mediatore culturale, dunque, è determinante come sostegno per gli altri operatori nella realizzazione del progetto rieducativo e di risocializzazione dei ragazzi. Il mediatore attua un continuo studio e un'approfondita analisi della cultura di origine dei ragazzi e di quella del paese di accoglienza; è fondamentale che i mediatori culturali sappiano leggere i codici psicologici, sociali e culturali di quella determinata cultura e siano capaci di essere compresi dai ragazzi. E' necessario, infatti, per comprendere a fondo i loro problemi conoscere le tradizioni e la cultura di appartenenza, rituali inclusi. Al fine di stabilire e consolidare un rapporto di fiducia, occorre che il mediatore abbia con i ragazzi incontri non solo formali, ma anche informali; è utile che sia presente nelle singole attività, che possa rispondere alle loro domande ed è necessario che sia in grado di individuare tempi e modi opportuni per intervenire sul caso singolo, sul gruppo etnico, sui gruppi di cittadinanza diversa o sul collettivo.

In definitiva, la figura del mediatore deve essere considerata come un elemento che collabora con tutti gli operatori (educatori, psicologi, assistenti sociali, polizia penitenziaria), fungendo da tramite tra loro e il minore e da raccordo con la famiglia. In questo modo il mediatore diventa uno strumento di raccordo e di conoscenza reciproca tra le diverse culture presenti in ambito penitenziario.

A conclusione di questa analisi sulla criminalità dei minori stranieri, si può affermare dunque che è importante, all'interno del contesto penale, promuovere una politica

attenta alle loro esigenze, capace di una reale accoglienza e rispettosa delle appartenenze di ogni individuo e cultura, al fine di attuare dinamiche di incontro tra soggetti diversi, combattendo contro il pregiudizio razziale.

CAPITOLO III

LO PSICOLOGO NELL'ATTIVITA' DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO

1. Il minore straniero e i suoi referenti in carcere.

L'enorme aumento di detenuti stranieri ha portato alla necessità di effettuare un'attenta analisi del comportamento deviante riferito alle variabili socio-culturali e religiose del paese di provenienza del soggetto. Ciò ha contribuito all'emergere di una contraddizione di fondo che si esplica, da un lato, nell'attribuzione allo straniero di pari trattamento intra-carcerario ed extra-carcerario, dall'altro, nel mantenimento (per quanto possibile) delle proprie abitudini e stili di vita. Pertanto l'obiettivo fondamentale è la promozione dell'integrazione sociale dello straniero e la tutela della sua identità.

Infatti, come già detto nel precedente capitolo ("Minori stranieri e criminalità"), ai minori stranieri in carcere può essere applicato in maniera efficace lo stesso percorso previsto per i minori italiani. Nello stesso tempo, però, è importante realizzare percorsi rieducativi consoni ad affrontare la problematica della diversità culturale e attuare, dunque, strategie fondate sull'integrazione allo scopo di realizzare dinamiche di incontro tra soggetti diversi.

Il periodo che il ragazzo, una volta condannato a pena detentiva, trascorre in carcere, deve essere riempito di contenuti perché possa essere per lui un percorso di senso e non un "parcheggio" coatto, in cui egli aumenta la sua rabbia e il suo odio per le istituzioni. Infatti il processo è considerato come occasione educativa, nel senso che sia le attività processuali, che l'applicazione delle diverse disposizioni devono rispondere ai criteri educativi.

Ciò significa anche che le numerose figure, ovvero l'educatore, l'assistente sociale, lo psicologo, l'agente di polizia penitenziaria, il cappellano, ecc..., che entrano in rapporto con il minore devono porsi come soggetti educanti sia nel momento strettamente processuale, sia nella fase di intervento educativo e di costruzione del progetto per la socializzazione e il recupero del minore.

E' indispensabile che tali figure, con le quali il minore si relaziona in carcere, siano altamente professionali, cioè siano in grado di coniugare la funzione di contenimento e controllo con quella di educazione e socializzazione, che anche dentro deve essere l'obiettivo primario (pur essendo indubbio che sarà perseguito molto più difficilmente che fuori dal carcere).

Dato che l'attenzione del presente lavoro è sui minori stranieri in ambito penitenziario, non bisogna dimenticare che possono emergere alcune difficoltà nei programmi rieducativi con tali minori. Le problematiche più rilevanti (come già evidenziato in precedenza) sono quelle legate alla lingua, allo stile di comunicazione, alla scarsa chiarezza iniziale dei ruoli istituzionali: ostacoli, comunque, superabili grazie alla presenza di mediatori culturali che svolgono un lavoro di mediazione linguistico-culturale tra i minori stranieri e il personale della struttura penale.

C'è dunque intorno al ragazzo una corralità di voci che dovrebbe avere come scopo quello di diventare una voce sola, fatta di accoglienza, sostegno, solidarietà, fiducia, riconoscimento delle capacità, sollecitazione alla conoscenza e alla riflessione, stimolo al lavoro. Di conseguenza ciò che conta è l'integrazione degli interventi delle diverse professionalità che assolvono funzioni educative, in modo tale che la crescita dell'individuo sia caratterizzata da uno sviluppo armonico delle sue potenzialità.

Tra le diverse figure di riferimento, con le quali il minore entra in contatto all'interno del contesto detentivo, un ruolo importante è ricoperto dallo psicologo.

Il tipo di intervento prevalentemente effettuato nell'ambito delle istituzioni della Giustizia Minorile dallo psicologo (ma anche dall'assistente sociale e dall'educatore) è di carattere conoscitivo e consiste in una massiccia produzione di diagnosi e prognosi.

Lo strumento privilegiato utilizzato per la produzione e la comunicazione del sapere è la relazione di osservazione della personalità. Alla relazione di osservazione si arriva attraverso il processo di osservazione, che costituisce la base del lavoro dello psicologo nell'istituzione carceraria, e il cui risultato permette di formulare programmi rieducativi più adeguati ai soggetti detenuti.

2. Attività di osservazione e trattamento.

La figura dello psicologo opera all'interno del contesto penitenziario in due attività differenti: osservazione (o attività diagnostica) e trattamento (rispondendo ad esigenze rieducative e riabilitative) dei minori detenuti.

I due momenti sono strettamente collegati, in quanto la finalità essenziale dell'attività di osservazione consiste nel contribuire, attraverso una competenza tecnica specifica, alla comprensione del caso, e nell'elaborare, o eventualmente modificare, il piano di trattamento.

Le due attività di osservazione e trattamento costituiscono gli aspetti fondamentali innovativi della Legge 354/75 ("Norme sull'Ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà"); questa è la prima Legge che regola gli aspetti applicativi delle misure penali private e limitative della libertà e le condizioni dei soggetti sottoposti all'esecuzione di tali provvedimenti.

L'osservazione scientifica della personalità si svolge per lo più in équipe, composta da operatori con competenze differenti, che esaminano il soggetto secondo diverse prospettive e metodologie. Ciascun operatore dà il proprio contributo nell'indagare le caratteristiche di personalità e il contesto familiare e sociale da cui il minore proviene, al fine di raggiungere una visione il più possibile unitaria e complessa che tenga conto di tutti i fattori che possono aver contribuito a determinare il comportamento criminoso. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari, biologici, psicologici, sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto la sua esperienza e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento (art. 27 del D.P.R. 230/2000).

Secondo quanto stabilito dalla circolare dell'Amministrazione Penitenziaria del 13 aprile 1979, l'osservazione scientifica della personalità (compiuta all'inizio dell'esecuzione penale per almeno un mese¹) comprende attività che sono ordinariamente svolte: dall'educatore in funzione dell'osservazione comportamentale e della comprensione degli atteggiamenti umani fondamentali che orientano la vita di ciascun soggetto, nonché della sua disponibilità nei confronti della vita in istituto e dei

¹ La Legge 354/75 prevedeva per l'osservazione della personalità tre mesi, mentre, in seguito alla modifica apportata dalla Legge 663/86 (Legge Gozzini), è previsto un solo mese di osservazione.

possibili programmi alternativi; dall'assistente sociale che si occupa della comprensione dei collegamenti esistenti e di quelli realizzabili in futuro tra la condizione personale attuale del soggetto e i suoi problemi familiari e sociali; dallo psicologo la cui funzione è quella di accertare gli aspetti salienti attinenti alla struttura e al funzionamento psichico del soggetto, sotto il profilo intellettuale, affettivo, caratterologico e attitudinale.

Si può dire, quindi, che nel momento diagnostico il compito specifico dello psicologo è quello di osservare e approfondire le problematiche più complesse riguardanti la personalità del soggetto e le dinamiche sottese alla strutturazione dell'io.

Tra le tecniche di indagine della personalità che lo psicologo può utilizzare nel contesto penitenziario, un ruolo importante è ricoperto dal colloquio clinico e dagli strumenti psicodiagnostici (test, questionari).

Per quanto riguarda il colloquio clinico, è uno strumento conoscitivo molto articolato e complesso, che presenta strutture diversificate in relazione al contesto in cui si svolge e ai fini che si prefigge. Il colloquio clinico condotto in ambito penale si differenzia da quello psicologico o psichiatrico, perché ha obiettivi diversi, presuppone specifiche competenze, richiede all'esperto di assumere un ruolo diverso da quello del terapeuta. Esso può essere definito come “una tecnica di comunicazione, che si svolge in una situazione istituzionale, che ha come antecedente il fatto che l'intervistato abbia commesso un reato e che ha come scopo quello di fornire ad altri che hanno su di lui autorità, informazioni sulla sua personalità in relazione alla genesi e alla dinamica del reato, alle indicazioni per il suo trattamento e alla previsione del comportamento futuro” (Merzagora, 1987).

Da ciò emerge innanzitutto che l'utenza è diversa da quella tipica del colloquio che viene svolto in altri contesti; infatti in tale situazione, difficilmente è il soggetto a richiederlo, il più delle volte è l'istituzione stessa che usufruisce di questo strumento di conoscenza per poter decidere riguardo al detenuto. Lo psicologo, dunque, si trova ad operare in un contesto in cui una delle difficoltà più evidente risiede nel fatto che il committente è diverso dall'utente, per cui gran parte del lavoro consiste nel riformulare il senso di una domanda mediata affinché possa svilupparsi una motivazione intrinseca da parte dell'utente.

Inoltre, ciò che caratterizza il colloquio clinico condotto in ambito penitenziario sono innanzitutto le sue finalità specifiche, ossia “finalità generalmente non terapeutiche, ma

relative a problemi diagnostici, prognostici (previsioni di comportamento futuro) e di indicazioni di trattamento criminologico” (Merzagora, 1987).

All’interno del colloquio clinico è possibile individuare diverse fasi:

- **Presentazione:** in questa fase di accoglienza vengono chiarite l’oggetto e le finalità del colloquio. Fondamentale è l’instaurarsi di una particolare alleanza di lavoro in cui lo psicologo deve oscillare tra distanza e vicinanza, tra immedesimazione e osservazione/valutazione in un atteggiamento empatico (accoglienza, chi è l’utente, chi è il conduttore, quale è il contesto di appartenenza, il motivo del colloquio);
- **Anamnesi e approfondimento del reato:** viene ricostruita la storia del soggetto in ottica criminologica, non solo per ricercare nessi causalistici tra situazioni carenti e commissione del reato, quanto piuttosto per consentire al soggetto un’analisi e una rielaborazione dei propri vissuti personali alla ricerca di tutte le motivazioni intrinseche ed estrinseche che lo hanno portato a commettere il reato;
- **Fase prognostica:** viene operata una valutazione predittiva in relazione alla futura commissione di altri reati, prendendo in considerazione gli aspetti personologici e caratteriali del detenuto, l’ambiente familiare e sociale di provenienza e la carriera criminologica pregressa.

Per quanto riguarda lo spazio fisico per condurre il colloquio clinico, è consigliabile utilizzare sempre la stessa stanza, evitando possibilmente quella di altri operatori, in modo da non incorrere in interferenze di ruolo. Inoltre per un suo corretto svolgimento è importante restare da soli con il minore detenuto, cercando, nel limite delle possibilità, di ridurre le intromissioni di altre figure nella stanza, oltre le eventuali interruzioni esterne. La lunghezza del colloquio non è rigorosa, ma dipende dalla metodologia che ogni psicologo segue in base alla scuola di formazione di riferimento.

De Leo (1989) considera diverse aree e temi che possono essere toccati in un colloquio:

- una ricostruzione della storia di vita del ragazzo, generalmente presentata in maniera riduttiva e stereotipata dalla documentazione ufficiale che accompagna il caso;
- una ricostruzione della complessità dei vissuti soggettivi, delle immagini di sé, dell’identità del ragazzo, anche per dimostrare la riduttività del processo di identificazione del vissuto soggettivo con il ruolo delinquenziale;

- la considerazione di tutta la rete relazionale in cui è inserito e vive il ragazzo (relazioni familiari, scolastiche, lavorative, ecc...), in modo che emergano le risorse reali e potenziali dal punto di vista dei rapporti interpersonali esterni;
- la possibilità di far emergere bisogni ed esigenze, in relazione al presente, passato e futuro;
- le prospettive e le risorse di reinserimento sociale, sia dal punto di vista delle risorse e dei vissuti, sia dal punto di vista delle possibilità oggettive.

Inoltre, in sede di colloquio è importante la considerazione del tipo di relazione che c'è tra lo psicologo e il ragazzo: vanno, quindi, valutate le peculiari dinamiche legate alla percezione che il minore ha dell'operatore e al vissuto ansioso connesso alla sensazione di essere un oggetto di manipolazione e di esercizio del potere istituzionale, da cui può emergere la tendenza a strumentalizzare l'interazione per riappropriarsi del potere in questione. Allo stesso modo lo psicologo può attribuire al minore una serie di caratteristiche di per sé non corrispondenti in termini di realtà interna, che possono comunque orientarlo rispetto alla valutazione sul piano dell'intervento.

Si può dire che la consapevolezza dei molteplici ruoli che possono essere assunti nel rapporto interpersonale del colloquio clinico (insieme ad un'adeguata chiarificazione del ruolo dello psicologo e delle sue precise consegne), può impedire l'emergere di false aspettative (ad esempio richieste non obiettivamente esaudibili) e contemporaneamente permette all'operatore di evitare di porsi in una prospettiva deformante e di schematizzare il rapporto con il minore detenuto.

In ambito penitenziario, come già detto, un'altra tecnica di acquisizione della conoscenza è rappresentata dall'uso di strumenti psicodiagnostici.

Tra gli strumenti psicodiagnostici vanno citati i test di personalità, che si distinguono in test di personalità oggettivi e test di personalità soggettivi o test proiettivi.

I test di personalità oggettivi (o quantitativi) sono gli inventari di personalità (ad esempio l'MMPI-2), cioè lunghi e complessi questionari che comprendono molte decine o talora alcune centinaia di voci, che spaziano in numerosi aspetti della personalità, sia normale che patologica.

I test proiettivi invece non sono dei test psicometrici in senso stretto, poiché producono risultati che vanno categorizzati ed analizzati qualitativamente e sono pertanto da considerare come reattivi mentali; consentono, però, di rilevare aspetti fondamentali della personalità del ragazzo non emersi in altre fasi, per difese messe in atto dal soggetto, per diffidenza, insicurezza, paura. Con questi test il soggetto viene confrontato

con stimoli poco strutturati, ambigui o incompleti e sollecitato ad esprimere il proprio pensiero, spiegare le reazioni che prova di fronte ad essi, esplicitare che cosa gli fanno venire in mente oppure completarli nel modo che ritiene più opportuno.

Il più diffuso tra i test proiettivi è il test di Rorschach, costituito da dieci tavole di cartone recanti macchie di inchiostro, che si distinguono per minore o maggiore compattezza, per la presenza di elementi chiaroscurali o di elementi di color rosso vivo o per essere completamente colorate.

Altri test che potrebbero essere utilizzati nel contesto penitenziario sono i test di livello che consentono di rilevare il livello di organizzazione delle funzioni mentali superiori necessarie alla valutazione critica e razionale della situazione da affrontare. Appare però di controversa utilità la loro somministrazione, in quanto sembrano misurare il livello culturale più che l'intelligenza; inoltre non è stato mai dimostrato un diretto collegamento tra livello di istruzione e devianza, né tra questa e l'astratto concetto di intelligenza.

L'uso dei test in ambito diagnostico permette una maggiore obiettività e di ridurre le interferenze valutative e soggettive dell'esaminatore, che sono più marcate nel colloquio clinico. Per altri versi, però, presentano il rischio che le risposte fornite dal soggetto vengano falsate dalle influenze, sulla personalità e sull'emotività, determinate dalla condizione coattiva. Il rispondere ad un test per il ragazzo può assumere il significato di una spersonalizzazione, eliminando anche il contatto diretto che avviene nel colloquio. Per lo psicologo, somministrare test, se da una parte può positivamente ridurre il coinvolgimento emotivo, dall'altra può costituire un impoverimento del dialogo con il ragazzo, già asimmetrico per sua natura.

Dunque, nonostante i vantaggi offerti dalla maggiore obiettività e dalla standardizzazione, è importante che le prove psicodiagnostiche siano integrate dalla valutazione diretta, cioè devono essere affiancate da ciò che per il contatto diretto e per il rapporto affettivo, può rivelarsi solo attraverso il colloquio personale.

Dopo aver effettuato il colloquio e i test psicologici, lo psicologo stabilisce un'azione terapeutica e un programma di intervento sulla base dei dati dinamici e strutturali del caso. Tale ipotesi viene riportata in équipe al fine di concordare le modalità più opportune e più adatte da seguire dai diversi operatori, in modo da effettuare un intervento organico basato su una metodologia uniforme.

Nel momento in cui in équipe avviene la presentazione del caso, si provvede ad istituire un apposito fascicolo, corredandolo (man mano che si procede con l'osservazione) delle

più importanti notizie relative al soggetto da osservare: cioè, si provvede ad elaborare la “scheda personale”. Tale scheda ha la funzione di fornire ai componenti dell’equipe, che ancora non conoscono il soggetto, alcuni dati basilari che vanno ampliati. Secondo Serra (1987), la scheda personale rappresenta una sorta di “radiografia della personalità del detenuto, nella sua evoluzione prima, durante e dopo il periodo detentivo”.

Al termine dell’osservazione, ciascun operatore redige la propria relazione definitiva, la porta a conoscenza dell’equipe e viene affrontato il problema della relazione finale di sintesi.

La relazione finale di sintesi pertanto è il prodotto di un laborioso processo di discussione e confronto tra i contributi dei diversi componenti dell’equipe. Il suo scopo consiste nel dare del soggetto osservato una visione scientificamente approfondita ed il più possibile coerente ed unitaria, pur rispettando le diversità dei vari orientamenti e pareri di coloro che hanno partecipato all’osservazione.

In genere nella parte iniziale della relazione vengono affrontati gli aspetti comportamentali del caso, cioè vengono espresse opinioni che riguardano: la capacità di socializzazione del soggetto, il suo atteggiamento nei confronti degli operatori, del personale di custodia e degli altri detenuti, l’eventuale impegno e motivazione nei confronti delle attività lavorative, scolastiche, sportive e ricreative. Si valuta anche la sua effettiva disponibilità a collaborare, il grado di apertura al dialogo; viene poi tracciata una storia personale del soggetto, ripercorrendo le tappe più significative della sua vita familiare e sociale.

Grande importanza è data all’atto deviante del ragazzo, per cercare di fornire tutte le informazioni possibili relative all’età in cui si è manifestato, e sull’eventuale influenza esercitata al riguardo da qualche particolare persona o gruppi di persone.

Inoltre viene sottolineata la natura dell’atteggiamento del soggetto nei confronti sia degli eventuali precedenti penali, sia del reato per il quale sta scontando la pena, soffermandosi sulle eventuali reticenze, sulla tendenza a riconoscere più o meno le proprie responsabilità, sulle eventuali motivazioni o giustificazioni date dal detenuto in proposito e sul grado di accettazione della pena.

In base ai risultati dell’attività di osservazione appare possibile formulare indicazioni in merito al trattamento rieducativo, che miri a potenziare gli aspetti positivi già presenti nella personalità del soggetto osservato e, mediante opportune iniziative, cercare di colmare le carenze di vario grado e natura, che possono pregiudicare un concreto e

fecondo processo maturativo della persona. Dunque, nel contesto penitenziario, accanto all'attività di osservazione, lo psicologo svolge anche un ruolo trattamentale.

La fase di trattamento comprende l'uso di tecniche che mirano ad ottenere la risocializzazione del detenuto e a ridurre i rischi di recidiva.

Secondo una definizione di Fornari (1982), il trattamento è caratterizzato da un insieme di tecniche e di modalità relazionali che, utilizzate in base a determinate strategie, permettono al deviante di ridurre l'emissione di comportamenti problematici attraverso una "ridefinizione e modificazione del significato che egli ha finora dato alla sua esistenza".

Gli elementi fondamentali del trattamento penitenziario sono l'istruzione, la religione, il lavoro, le attività culturali, ricreative, ecc...(art. 15 della Legge 354/75).

Il lavoro, ad esempio, ha valenza terapeutica se viene considerato come uno strumento di educazione alla disciplina lavorativa, di adattamento al lavoro stesso e come strategia per evitare l'ozio e la ripetitività che la vita in carcere produce. Negli Istituti Penali Minorili sono organizzati, infatti, oltre ai corsi scolastici per la scuola dell'obbligo e ai corsi di recupero, anche attività di formazione professionale (in collaborazione con la comunità locale e con le organizzazioni di volontariato), allo scopo di fornire al minore gli strumenti e le tecniche per poter affrontare il lavoro.

Nell'ambito del trattamento rieducativo possono essere inserite, come già detto, anche le attività ricreative e tra queste, le attività teatrali sembrano essere le più adatte ai detenuti stranieri. Esse rivestono una grande importanza nel contesto detentivo, in quanto possono aiutare il soggetto a contenere l'apatia, la noia (che la vita in condizioni restrittive inevitabilmente produce) e a dare sfogo all'aggressività, esigenza fortemente avvertita nella realtà carceraria. Attraverso tali attività i ragazzi imparano a conoscere meglio se stessi e gli altri, ad immedesimarsi nei personaggi e spesso, interpretando quel determinato ruolo, mettono in scena la loro attuale realtà. Inoltre le attività ricreative consentono di stimolare gli interessi e la creatività del minore, e contemporaneamente agevolano ed aumentano contatti positivi e soddisfacenti con gli altri detenuti.

Tra le tecniche psicologiche trattamentali si può utilizzare, ad esempio, la psicoterapia individuale e di gruppo. A livello operativo lo psicologo interviene su tre tipologie di problematiche: problemi derivanti dal singolo (ansietà, conflitti); problemi derivanti dall'istituzione carceraria (difficoltà di adattamento alle regole, noia, ecc...) e problemi relativi alla prospettiva della dimissione (difficoltà di reinserimento nell'ambiente socio-familiare, ecc...). Per elaborare tali tematiche l'esperto cerca di indurre una

progressiva presa di coscienza al fine di determinare una rielaborazione dei problemi e un riadattamento delle risposte.

Un'altra forma di intervento è rappresentata dal Group Counseling, che consiste in riunioni periodiche, alla presenza di un esperto, nel corso delle quali vengono eseguite, da parte di un piccolo gruppo (sei-otto detenuti), libere discussioni su un qualsiasi tema, ad esempio difficoltà di adattamento, tempo libero, problematiche personali, ecc..... L'obiettivo di questo strumento è di sviluppare la responsabilità individuale e la maturazione psico-emotiva mediante la consapevolezza degli errori di condotta, delle difficoltà che emergono nell'ambito delle discussioni di gruppo.

Accanto alle attività di osservazione e trattamento, lo psicologo penitenziario può svolgere anche altre funzioni: sostegno al minore con l'obiettivo della tutela della salute psichica e promozione del processo di comprensione e di responsabilizzazione in merito alla vicenda penale. Inoltre può fornire eventuali suggerimenti agli altri referenti per un progetto di recupero il più possibile personalizzato e mirato sulla base del vissuto e dello specifico reato commesso dal ragazzo; può elaborare e coordinare nuovi progetti di intervento, effettuare attività penitenziarie programmate per specifiche finalità educative ed infine può occuparsi di formazione e aggiornamento del personale.

CONCLUSIONI

Il nostro paese risente di un sistema penale minorile pensato per i ragazzi italiani; infatti, l'impatto con il fenomeno migratorio ne ha evidenziato i limiti e le inadeguatezze ad accogliere le peculiarità di cui sono portatori i ragazzi stranieri.

Inoltre, la velocità con cui lo stesso fenomeno si è ridefinito negli ultimi tempi mette in evidenza la necessità di un sistema di risposta veloce e flessibile, capace di prestare attenzione all'influenza del sistema sui minori stranieri e sui loro bisogni. Occorre sviluppare processi di integrazione in grado di far fronte non solo alle necessità materiali dei minori, ma anche alle loro esigenze emotive.

Dunque a scontrarsi con la realtà carceraria sono soprattutto i minori stranieri, i quali rappresentano una fascia più svantaggiata in termini di risorse familiari ed ambientali, per cui la risposta penale sembra essere più orientata verso l'istituzionalizzazione.

Una volta entrati in contatto con il sistema penale, è facile riscontrare come i minori stranieri subiscano ulteriori discriminazioni. La risposta carceraria, infatti, rappresenta un elemento aggiuntivo nel processo di emarginazione che, rafforzando nel ragazzo l'identità di sé come soggetto deviante, riduce la possibilità di prendere in considerazione le risorse dell'individuo e non permette di rimuovere le cause che hanno originato la sua condotta.

E' opportuno, dunque, realizzare un programma reale di recupero che tenga presente le potenzialità e le possibilità di sostegno, finalizzato al superamento di quelle condizioni che hanno facilitato l'ingresso nella devianza e alla trasformazione degli atteggiamenti e degli orientamenti di vita.

Nel contesto penitenziario un ruolo importante è ricoperto dallo psicologo; il suo intervento in ambito carcerario è piuttosto complesso, innanzitutto perchè si tratta di un contesto coattivo ed inoltre manca una domanda da parte dell'utente.

Il committente, quindi, non coincide con l'utente: la richiesta di intervento non proviene dai ragazzi detenuti, se non in misura minimale può succedere che un ragazzo durante la detenzione richieda dei colloqui con lo psicologo, ma dall'istituzione stessa. Infatti la grande quantità dei colloqui in carcere è orientata dalle richieste relative all'osservazione e al trattamento del minore.

Il lavoro psicologico con i detenuti costituisce una sorta di "contenitore" per sviluppare un apparato psichico autonomo per pensare, per elaborare le emozioni e dar loro un

significato ed infine per accogliere le parti positive e distruttive della personalità in modo tale da promuoverne l'integrazione.

BIBLIOGRAFIA

- Belotti, V. e coll. (2006). *Minori stranieri in carcere*. Milano: Guerini e Associati.
- Canestrari, R. e Godino, A. (2002). *Trattato di psicologia*. Bologna: CLUEB.
- De Leo, G. (1981). *La giustizia dei minori*. Torino: Einaudi.
- De Leo, G. (1989). *Lo psicologo criminologo: la psicologia clinica nella giustizia penale*. Milano: Giuffrè.
- De Leo, G. (1990). *La devianza minorile: metodi tradizionali e nuovi modelli di trattamento*. Roma: NIS.
- De Leo, G. e Patrizi, P. (1999). *Trattare con adolescenti devianti: progetti e metodi di intervento nella giustizia minorile*. Roma: Carocci.
- De Leo, G. e Quadrio, A. (1995). *Manuale di psicologia giuridica*. Milano: LED.
- Fizzotti, E. e Gatti, M. (a cura di) (2007). *Carcere: uno spazio per la persona*. Roma: LAS.
- Fornari, U. (1982). Devianza, criminalità e funzione dell'operatore psico-sociale: il tramonto di una ideologia. In *Rassegna di Criminologia*, n. 1, pp. 111.
- Lo Conte, A. e Marotta, G. (1994). Il minore nomade: vittima o autore di reato? In *Esperienze di Giustizia Minorile*, n. 3-4.
- Merzagora, I. (1987). *Il colloquio criminologico*. Milano: Unicopli.
- Serra, C. (1983). *Marginalità ed emarginazione*. Roma: Kappa.
- Serra, C. (1987). *Obiettivo socializzazione. Quali alternative ambientali alla istituzionalizzazione?* Roma: Kappa.
- Serra, C. (a cura di) (1988). *Criminalità, carcere e recupero sociale. Pena detentiva e risocializzazione fra pubblico e privato*. Roma: Kappa.
- Serra, C. (2003). *Proposte di criminologia applicata 2003*. Milano: Giuffrè.
- Serra, C. (2003). *Psicologia penitenziaria: sviluppo storico e contesti psicologico-sociali e clinici* (terza edizione). Milano: Giuffrè.
- Sidoti, E., Arcoleo, A. e Tringali, G. (2004). Detenzione minorile e ruolo dell'educatore. In *Difesa Sociale*, n. 4, pp. 103-126.
- Vancheri, A. (1994). Il trattamento giudiziario del minore straniero. In *MinoriGiustizia*, n. 4, pp. 97-114. Milano: FrancoAngeli.
- Velotti, G. (1961). Il principio di individualizzazione della pena. In *Rassegna di Studi Penitenziari*, n. 6, pp. 798.

SITOGRAFIA

www.altrodiritto.unifi.it

www.demo.istat.it

www.giustiziaminorile.it

www.ristretti.it

www.savethechildren.it